

**[Corte di Cassazione sez. II Civile - Sent. del 03/03/2011 n.5131, Pres. Oddo, rel. Mazzacane]  
Successione testamentaria - Disposizione a favore di persona incerta - Beneficiario non determinato nominativamente - Criterio della determinabilità - Momento dell'apertura della successione - Rilevanza - Condizioni e limiti - Fondamento - Fattispecie.**

*Ai fini dell'identificazione del soggetto beneficiario di una disposizione testamentaria, che non sia individuato nominativamente, occorre richiamarsi non alla situazione in essere all'atto della redazione del testamento, bensì a quella che si sia via via realizzata fino alla morte del testatore in relazione alle sue future esigenze di vita, in modo da verificare se, al momento dell'apertura della successione, la formulazione contenuta nella scheda testamentaria possa consentire l'individuazione del destinatario attraverso il criterio della determinabilità indicato dall'art. 628 c.c., essendo possibile che il testatore si riferisca ad una situazione futura dalla cui realizzazione emerga in modo inequivocabile l'individuazione del soggetto beneficiario, anche qualora si tratti, al momento della redazione del testamento, di persona non conosciuta. (Nella specie, la Corte ha cassato la pronuncia di secondo grado che aveva ritenuto nulla per indeterminatezza la scheda che identificava il beneficiario in "chi mi curerà", ritenendo che il giudice di merito fosse tenuto a verificare l'esistenza di una o più persone che si fossero prese cura del "de cuius" dell'epoca di redazione del testamento alla sua morte).*

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 27-1-2001 G.L. a mezzo del suo procuratore speciale S.C. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Trento S.L.R. e la s.p.a.

Caritro di Torino per opporsi al ricorso presentato dalla S. per l'ammortamento di quattro libretti bancari rientranti nel patrimonio relitto da S.C.E., cugina dell'attrice e zia della convenuta, deceduta il (OMISSIS).

La G. riferiva che in un primo momento, non essendo stato reperito alcun testamento, il patrimonio ereditario era stato diviso tra i tre nipoti della "de cuius" per la quota di un mezzo per S. L.R. (figlia del fratello premorto A.) e di un quarto ciascuno per S.C. e S.S. (figli del fratello premorto P.); successivamente era stato reperito un testamento olografo del 24-3-1985 con cui era stato designato erede universale il fratello A.; in prosieguo era stato rinvenuto un altro testamento olografo del 26-12-1995 con il quale, oltre ad essere stata effettuata una diversa designazione di erede in favore della persona che si sarebbe presa cura della testatrice nell'ultimo periodo della sua vita, era stato disposto un legato in suo favore per tutto il capitale in denaro, mentre nel contempo erano stati rinvenuti i quattro libretti di risparmio al portatore di cui aveva acquisito il possesso in base al predetto legato.

L'attrice quindi contestava le legittimità del provvedimento emesso dal Tribunale il 17-10-2000 su richiesta di S.L.R. con cui la Caritro era stata autorizzata a rilasciare a quest'ultima il duplicato dei libretti, ne chiedeva la revoca con accertamento del suo pieno diritto a porli all'incasso.

Si costituiva in giudizio la sola S. contestando la pretesa avversaria, sostenendo che il tenore complessivo del testamento del 1995, redatto in forma sarcastica, doveva essere interpretato nel senso che alla G. spettasse soltanto il denaro liquido presente nella casa della testatrice e non quello diversamente investito con operazioni bancarie.

Con distinto atto di citazione notificato il 1-6-2001 S.L. R. conveniva in giudizio dinanzi allo stesso Tribunale i cugini S.C. e S.S. chiedendo accertarsi la validità del primo testamento olografo in base al quale l'esponente era l'unica erede in rappresentazione del padre A.; sosteneva che il secondo testamento era nullo per l'assoluta indeterminatezza della nuova designazione di erede, con la conseguenza che ciascun convenuto era tenuto a restituirle la somma di L. 113.180.311 indebitamente ricevuta prima del rinvenimento del testamento olografo del 1985; in ogni caso deduceva l'indegnità a succedere dei convenuti responsabili di aver indebitamente occultato il secondo testamento olografo contenente frasi loro sfavorevoli.

Si costituivano in giudizio entrambi i convenuti rilevando di aver versato di denaro in questione alla G. alla luce del legato contenuto nel secondo testamento olografo; contrastavano la pretesa della cugina asserendo la validità della designazione di erede contenuta nello stesso, sostenendo che la mancata individuazione materiale della persona designata comportava la ripartizione degli immobili e dei residui mobili relitti secondo le regole della successione legittima.

Riuniti i due procedimenti il Tribunale adito statuiva che la G. aveva titolo per acquisire tutto il capitale in denaro della testatrice, compreso quello costituito da depositi bancari e libretti al risparmio, con conseguente ordine alla Caritro di erogare il relativo denaro alla stessa; condannava S.L.R. a corrispondere la somma di Euro 116905,18 alla G., dando atto che S.C. e S.S. avevano già provveduto a versare a quest'ultima gli importi che erano nella loro disponibilità; riteneva valido il secondo testamento olografo in quanto incompatibile con il primo e, data l'impossibilità materiale di pervenire alla identificazione dell'erede secondo la designazione in esso contenuta, attribuiva il restante patrimonio ai tre cugini secondo le quote della successione legittima; respingeva poi ogni ulteriore domanda.

Proposto gravame da parte di S.L.R. cui resistevano con separati atti da un lato la G. e dall'altro C. e S.S. la Corte di Appello di Trento con sentenza del 26/1/2005, in parziale riforma della decisione di primo grado ed in parziale accoglimento dell'appello proposto, ha dichiarato che la successione ereditaria di S.C.E. era regolata, quanto alla istituzione di erede, dal testamento olografo del 24-3-1985, e che pertanto unica erede era per rappresentazione S.L. R., ed ha condannato C. e S.S. al rimborso in favore dell'appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Per la cassazione di tale sentenza S.L.R. ha proposto un ricorso affidato a due motivi cui hanno resistito con separati controricorsi da un lato S.C. e S.S., che hanno introdotto anche un ricorso incidentale articolato in cinque motivi cui la ricorrente principale ha resistito con controricorso, e dall'altro la G. a mezzo del procuratore speciale S.C.; tutte le parti hanno successivamente depositato delle memorie.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve procedersi alla riunione dei ricorsi in quanto proposti contro la medesima sentenza.

Per ragioni di priorità logico - giuridica occorre esaminare anzitutto il primo motivo del ricorso incidentale con il quale S. C. e S.S., denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 628 c.c., censurano la sentenza impugnata per aver ritenuto nulla l'istituzione di erede contenuta nella scheda testamentaria del 1995 per l'assoluta genericità della designazione quale erede del soggetto che si sarebbe preso cura della testatrice;

premesso che il testamento deve essere interpretato nel senso di prediligere, tra le varie interpretazioni, quella favorevole alla sua conservazione, i ricorrenti incidentali assumono che il riferimento della testatrice, quanto al soggetto beneficiario del suo patrimonio, a "chi mi curerà", rendeva valida la disposizione in quanto riguardante persona certamente determinabile seppur indeterminata, da individuare, in base al chiaro criterio enunciato dalla C., tra i pochi parenti e conoscenti che avevano avuto rapporti con quest'ultima nel periodo 1996/1998.

La censura è fondata.

La Corte territoriale ha ritenuto che la disposizione contenuta nel secondo testamento redatto il 26-12-1995 da C.E. del seguente tenore: "Nelle piene facoltà mentali lascio tutto quel che possiedo a chi mi curerà" non forniva parametri utili alla individuazione del soggetto beneficiario atteso che, a fronte di un periodo più o meno lungo di necessità della "de cuius" di affidarsi ad altra o più persone per la sua cura, sarebbe rimasta una assoluta incertezza se attribuire tale qualifica di erede a chi avrebbe garantito una assistenza materiale non specialistica, a casa o in un centro ospedaliero, o al medico curante o a chi avrebbe assicurato sostegno morale o spirituale; ha poi considerato dato di comune esperienza che nella maggior parte dei casi la cura di una persona anziana e non del tutto sufficiente richiede l'avvicinarsi di più figure di riferimento con la conseguente assoluta impossibilità di procedere alla determinazione dell'erede in mancanza di qualsiasi ulteriore specificazione da parte del testatore.

Tale convincimento non può essere condiviso in quanto frutto di una valutazione astratta della disposizione della testatrice che ha precluso in radice di accertare la possibilità di identificare il beneficiario (o i beneficiari) della disposizione stessa.

Invero il riferimento della C. a "chi mi curerà" consente di affermare che ella ha inteso richiamarsi, quanto a detta identificazione, non alla situazione in essere all'atto della redazione del testamento in oggetto, bensì a quella che si sarebbe via via realizzata fino alla sua morte in evidente relazione alle sue future esigenze di assistenza, cosicché il criterio indicato, ai fini di poter verificare se esso fornisse univoci dati oggettivi per la determinazione del beneficiario, avrebbe dovuto essere applicato con specifico riferimento alla situazione esistente al momento dell'apertura della successione (vedi in tal senso Cass. 8-2-1962 n. 2629); in altri termini, poichè la volontà del testatore ai sensi dell'art. 628 c.c., deve essere almeno determinabile, è possibile che il "de cuius" faccia riferimento ad una delineata futura situazione di fatto dalla cui realizzazione emerga in termini inequivocabili l'individuazione del soggetto beneficiario (anche qualora si tratti di persona neppure conosciuta dal testatore), come appunto nella fattispecie, dove occorre verificare la sussistenza o meno di persone che si siano prese cura della C. dall'epoca di redazione del testamento fino alla sua morte.

E' quindi necessario procedere in sede di rinvio ad un nuovo accertamento di tale punto decisivo della controversia alla luce delle considerazioni esposte onde verificare se sia possibile identificare in modo chiaro ed inequivocabile la persona onorata dalla disposizione testamentaria in oggetto, con l'esclusione, in tale ipotesi, della sua nullità ai sensi dell'art. 628 c.c..

Con il secondo motivo i ricorrenti incidentali, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 587, 602 e 606 c.c. in relazione all'art. 680 c.c., affermano che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto l'inefficacia della revoca dei precedenti testamenti contenuta nel testamento del 1995 in quanto non sottoscritta dalla testatrice e presente solo sul retro della scheda testamentaria; premesso che in fine al testamento del 26-12-1995 la testatrice con scrittura autografa aveva disposto: "N.B. i precedenti testamenti sono annullati", rilevano che la scheda testamentaria ben può contenere disposizioni di carattere non patrimoniale, come appunto la precisazione della C. in ordine agli effetti dei precedenti testamenti, e che nella specie si era in presenza di un codicillo privo di sottoscrizione tutt'al più annullabile, domanda comunque mai formulata da S.L.R.; inoltre il fatto che la enunciata disposizione era contenuta nel retro della disposizione testamentaria era irrilevante, dovendo ritenersi valido un testamento redatto su più fogli separati non tutti sottoscritti dal testatore ma tra loro collegati materialmente e logicamente, in applicazione del principio della massima conservazione possibile della volontà testamentaria.

Con il terzo motivo i ricorrenti incidentali, denunciando violazione dell'art. 682 c.c., ed omessa motivazione, affermano che la sentenza impugnata ha ommesso di considerare che il testamento del 1985 era stato revocato implicitamente da quello del 1995, essendovi una incompatibilità oggettiva tra la nomina quale erede nel primo del fratello della testatrice A. e la nomina nel secondo di "chi mi curerà", trattandosi di due testamenti olografi con i quali erano stati istituiti due diversi eredi unici ed universali, quindi oggettivamente incompatibili.

Con il quarto motivo i ricorrenti incidentali, deducendo violazione dell'art. 457 c.c., comma 2, e vizio di motivazione, ritengono che, seppure si ritenesse impossibile individuare il beneficiario del testamento del 1995, nondimeno rimarrebbero egualmente efficaci gli effetti revocatori da esso derivanti, con la conseguente devoluzione dell'eredità "ab intestato", quindi anche a favore degli esponenti.

Con il quinto motivo S.C. e S.S., deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c., censurano la sentenza impugnata per aver condannato gli esponenti al pagamento in favore di S.L.R. delle spese di entrambi i gradi di giudizio nonostante la predente controversia aveva ad oggetto complesse questioni giuridiche di incerta soluzione che integravano giusti motivi per una compensazione delle spese stesse.

Tutte le enunciate censure restano assorbite all'esito dell'accoglimento del primo motivo di ricorso.

Venendo quindi all'esame del ricorso principale, si rileva che con il primo motivo S.L.R., denunciando violazione dell'art. 625 c.c., ed omessa motivazione, afferma che la sentenza impugnata non ha trattato il primo degli argomenti addotti dall'esponente al fine di contestare la pretesa della G. di ricevere, oltre il denaro che la testatrice teneva presso di sè, anche i libretti bancari, il saldo del conto corrente esistente all'apertura della successione e quanto confluente in esso alla scadenza delle obbligazioni successivamente all'apertura della successione; infatti il giudice di appello, ritenendo di poter ricondurre l'insieme di quei cespiti di diversa natura al legato di tutto il mio capitale in "denaro", non si è posto il problema se tale disposizione potesse essere letta disgiuntamente da tutte le altre disposizioni a titolo particolare ivi contenute, caratterizzate dal ricorso alle virgolette per conferire una evidente connotazione beffarda all'esclusione dalla successione delle altre persone ivi nominate ("Lascio ai miei cugini R. e G.P. tutto il mio "disprezzo"...a G.S. una "pesetas bucata"...a S.C. la speranza" di poter avere qualcosa di mio..."); infatti occorre chiedersi se anche nella disposizione successiva virgolettata quanto alla parola denaro vi fosse lo stesso proposito di mandare elusa una più ampia aspettativa, destinando soltanto una elemosina in denaro alla cugina che, evidentemente, aveva ostentato le proprie pratiche devozionali in favore della testatrice al fine di captarne la benevolenza a proprio beneficio. Con il secondo motivo la ricorrente principale, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 625 c.c. ed omessa ed insufficiente motivazione, assume che comunque, pur volendo escludere che anche la disposizione particolare in favore della G. avesse lo stesso intento irrisorio tipico di tutti gli altri legati, tuttavia la statuizione relativa all'oggetto di tale legato è censurabile sotto altri profili; invero l'affermazione secondo cui il riferimento della "de cuius" al proprio capitale in denaro non consentirebbe di operare alcuna distinzione tra denaro in contanti e denaro custodito attraverso strumenti bancari trascura di considerare che anche il linguaggio corrente conosce una differenziazione tra denaro inteso nella sua materialità ed i crediti, per loro natura immateriali; quantomeno non poteva essere ignorata la distinzione tra disponibilità finanziaria immediata ed investimenti in titoli di credito (come le obbligazioni) che possono essere tramutati in denaro solo mediante operazioni di negoziazione.

Le enunciate censure restano assorbite all'esito dell'accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale; infatti l'eventuale accertamento in sede di rinvio che l'istituzione di erede effettuata dalla C. con il secondo testamento non sia nulla ai sensi dell'art.628 c.c., comporterebbe la caducazione del primo testamento olografo del 24-3-1985 (con il quale era stato designato erede universale il fratello A.) e dunque il venir meno della qualità di erede per rappresentazione di S.L.R.;

tale evenienza comporterebbe quindi il venir meno dell'interesse di quest'ultima ad impugnare la statuizioni della sentenza del giudice di appello riguardo al contenuto del legato disposto in favore della G. con il testamento olografo del 26-12-1995.

In definitiva la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, e la causa deve essere rinviata anche per le spese del presente giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Trento.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, dichiara assorbiti gli altri motivi ed il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Trento.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2011

## **(1)La disposizione in favore di “chi mi curerà”**

Sommario : 1. Premessa . 2. La necessaria determinabilità del beneficiario di disposizione testamentaria. Inquadramento generale della fattispecie. 3. La posizione della giurisprudenza. Il fatto. 4. Conclusioni.

### ***1.Premessa \****

Con la sentenza in commento la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che la “determinabilità” sancita implicitamente dall’art.628 c.c. non deve essere riferita alla situazione esistente al momento della *testamenti factio* , bensì al momento dell’apertura della successione.

Il presente lavoro cercherà di inquadrare sotto il profilo dogmatico il requisito della necessaria determinabilità del beneficiario di una disposizione testamentaria, enucleando tutti gli elementi che concorrono a delineare il soggetto dell’attribuzione testamentaria in presenza di situazioni di incertezza e dando altresì conto dell’iter giurisprudenziale che ha portato alla pronuncia della Suprema Corte.

### ***2. La necessaria determinabilità del beneficiario di disposizione testamentaria. Inquadramento generale della figura.***

L’art. 628 c.c. commina la sanzione della nullità nei confronti di disposizioni testamentarie che vengano effettuate in favore di persone indicate in maniera tale da non poter essere determinate. Tale norma completa quanto previsto dall’art.625 c.c. , che riconosce effetti ad una disposizione testamentaria allorquando, dal contesto della scheda testamentaria o altrimenti, risulti in modo non equivoco quale persona il testatore volesse nominare (1).

La norma in commento, invece, contempla la peculiare fattispecie nella quale risulti impossibile all’interprete l’identificazione certa della persona designata, e tale operazione risulti non attuabile né al momento di redazione del testamento né al momento dell’apertura della successione, mentre l’art. 625 c.c. contempla la diversa ipotesi di erronea indicazione , in sé non pregiudizievole, del chiamato. Innanzi ad una designazione testamentaria incerta e non decifrabile, l’interprete si trova costretto ad alzare bandiera bianca ed il destino ineluttabile della disposizione è la nullità.

Il principio generale in forza del quale una dichiarazione di volontà non produce effetti giuridici se essa non risulti sufficientemente chiara e determinata negli elementi essenziali (valido anche in materia testamentaria) costituisce il fondamento della norma in esame. Tale volontà, pur ricorrendo a tutti gli strumenti di interpretazione possibili approntati dall’ordinamento, potrebbe rimanere non intellegibile, anche considerando l’ulteriore principio del *favor testamenti*, per il quale, in questa materia, fra le diverse interpretazioni possibili si deve prediligere quella che consenta la conservazione della disposizione testamentaria (2).

Il principio di certezza, che rappresenta una delle pietre angolari della materia successoria, ha pertanto in tale norma il suo più significativo riconoscimento.

Esso si sostanzia proprio nella necessaria determinabilità del beneficiario di disposizione testamentaria ed ha due ulteriori applicazioni all’art.629 ed all’art.630 del nostro codice civile. Più precisamente, all’art.629 c.c. il legislatore qualifica come validi i lasciti in favore dell’anima qualora siano determinati i beni o possa essere determinata la somma da impiegarsi a tal fine. L’unico dato che dalla disposizione deve evincersi con certezza è costituito dall’entità del patrimonio ereditario che si vuole destinare a favore dell’anima del testatore(3). Viceversa, una formulazione generica provocherebbe giocoforza la nullità della disposizione per violazione del principio di certezza della volontà testamentaria.

All’art.630 c.c., invece, il nostro legislatore ci offre un’ulteriore significativa conferma del riconoscimento del principio di certezza, integrando un’incompleta manifestazione di volontà del testatore. La norma ivi prevista conferisce validità a lasciti in favore di categorie di persone bisognose che sarebbero nulli per indeterminatezza dei soggetti beneficiari. Tali lasciti, se espressi

genericamente, si intendono fatti in favore dei poveri del luogo ove il testatore aveva il domicilio al tempo della sua morte ed i beni sono devoluti al Comune di residenza.

La norma di cui all'art. 628 c.c. racchiude invece due diverse fattispecie di nullità, ossia quella in cui non può darsi alcun significato alle espressioni testamentarie e quella in cui sono le stesse espressioni ad essere incomplete (4).

Nella prima categoria possono essere racchiuse le ipotesi in cui un'istituzione ereditaria sia stata fatta solo per pura immaginazione(5), oppure anche l'ipotesi, alquanto suggestiva, nella quale, pur avendo il testatore indicato le generalità complete del designato, "è impossibile che ad esso si sia riferito" (6). Può essere ricompresa in questa categoria anche l'ipotesi in cui il testatore, pur volendo istituire un determinato soggetto, abbia espresso la propria volontà in un modo non conoscibile oppure abbia designato un soggetto col solo nome o col solo cognome, sempre che tali indicazioni risultino insufficienti.

Nella seconda categoria invece si fanno generalmente rientrare le ipotesi in cui, innanzi ad una designazione testamentaria incompleta, non sia possibile ricostruire la volontà del *de cuius* nemmeno ricorrendo ad elementi oggettivi, espressi dal testatore stesso anche al di fuori della scheda testamentaria (7).

Infatti è ben noto come il testatore possa completare il contenuto delle sue disposizioni attraverso il ricorso ad elementi estrinseci alla scheda testamentaria.

Ciò può avvenire attraverso il ricorso a due modalità di *relatio* ad elementi estrinseci al testamento. La prima, che consiste nella *relatio* cd. "formale", si ha quando il testatore manifesta nel testamento la sua volontà ma rinvia ad una fonte esterna esclusivamente per la determinazione dell'oggetto o del soggetto (8) .

La seconda, che consiste nella *relatio* cd. "sostanziale", si ha quando il testatore si affida, per la determinazione del soggetto o dell'oggetto, ad una volontà esterna (9).

La norma che si sta commentando rappresenta un chiaro esempio di *relatio* "formale". Infatti, l'unico limite della *relatio* formale riguarda proprio il principio di certezza della volontà testamentaria, non risultando bastevole il rinvio ad una fonte esterna per la determinazione dell'oggetto o del soggetto allorché tale determinazione l'interprete non possa farla, pur servendosi di ogni strumento ermeneutico (10).

Il testatore pertanto, potrebbe benissimo non sapere chi istituire erede o legatario al momento della *testamenti factio* e collegare tale istituzione ad eventi futuri alla redazione della scheda stessa e da verificarsi entro l'apertura della successione. Appare comunque quantomeno opportuno che la scheda contenga dei criteri in forza dei quali ricostruire la *voluntas testantis* , al fine di aiutare l'interprete innanzi a disposizioni che richiedono necessariamente uno sforzo ermeneutico di non poco momento.

### **3. La posizione della Giurisprudenza. Il fatto.**

Il caso proposto all'attenzione della Corte offre importanti spunti di riflessione su di un tema, quello concernente la validità delle disposizioni testamentarie con indicazione di beneficiario indeterminato ma determinabile, di cui si è ampiamente occupata la dottrina, come illustrato nei precedenti paragrafi, ma sul quale non esiste un'altrettanta vasta trattazione sotto il profilo giurisprudenziale.

Il riferimento normativo di cui tiene conto la Corte nell'indagine in oggetto, si è visto, sono gli artt. 628 e 625 I co. c.c., il cui combinato disposto propone una regola d'interpretazione della volontà testamentaria , che legittima l'operatore del diritto a servirsi di tutti i mezzi di prova, anche esterni alla scheda testamentaria, purché utili alla ricostruzione della volontà del *de cuius* (ad esempio altri scritti di costui(11), prove testimoniali o presunzioni semplici), senza limitarsi, pertanto, alle espressioni letterali utilizzate dal testatore.

Risulta di tutta evidenza l'utilità di una precedente scheda testamentaria al fine di interpretare correttamente la manifestazione di volontà *mortis causa* quando questa non sia sufficientemente chiara.

Nella fattispecie offerta all'esame della Corte le volontà della *de cuius* erano state recepite in due distinte schede testamentarie; tuttavia, il tenore letterale dell'ultima, revocando la prima per incompatibilità, non lasciava spazio a dubbi interpretativi, a fronte della determinatezza e determinabilità dei beneficiari della stessa. In particolare, in un primo momento il patrimonio ereditario era stato diviso, in assenza di testamento, tra i nipoti della defunta, figli dei suoi fratelli premorti, a loro subentranti per rappresentazione. Successivamente erano stati rinvenuti due testamenti olografi: col primo, del 1985, era stato designato erede il fratello premorto della testatrice; col secondo, del 1995, erano stati disposti un legato di tutto il capitale in danaro alla cugina della testatrice ed una designazione d'erede del seguente tenore: "*lascio tutto quello che possiedo in favore di chi mi curerà*". La figlia del fratello premorto della *de cuius*, subentrante per rappresentazione, sostenendo la validità del primo testamento e la nullità della designazione fatta col secondo per indeterminabilità del beneficiario ai sensi dell'art. 628 c.c., aveva chiesto con ricorso alla legataria (beneficiaria in virtù del secondo testamento) l'ammortamento dei libretti bancari rientranti nell'asse ereditario, sostenendo che il legato in suo favore comprendesse solo danaro liquido. Con distinto atto di citazione, la presunta erede conveniva in giudizio i cugini (figli dei fratelli premorti della testatrice) per vederli condannati alla restituzione delle somme inizialmente a loro assegnate a titolo di successione *ab intestato*. Alla pretese dell'attrice si opponevano i convenuti sostenendo: a) la revoca del primo testamento alla luce della valida istituzione d'erede del secondo; b) la restituzione delle somme in favore della legataria alla luce della disposizione a titolo particolare contenuta nel testamento del '95. Il caso, dopo una lunga vicenda processuale, finisce all'esame della suprema Corte la quale ha espressamente chiarito la validità dell'istituzione d'erede formulata in favore di "chi mi curerà", in virtù della determinabilità del beneficiario; in particolare, al fine d'individuare quest'ultimo, occorre riferirsi "*non alla situazione in essere all'atto della redazione del testamento*", ma a quella che si sarebbe realizzata dal momento del confezionamento di questo fino alla morte del *de cuius*, in modo che il citato criterio interpretativo di cui al combinato disposto degli artt. 625 I comma e 628 c.c. trovi applicazione al momento dell'apertura della successione (12). Così operando, si riesce a dare un senso alla disposizione *de qua*, in ossequio al principio della conservazione del negozio giuridico che, in materia testamentaria, è tanto più avvertito. Qui, infatti, il ricorso ad elementi estrinseci per l'integrazione della volontà manifestata dal *de cuius* è molto più frequente che in ambito contrattuale, purchè essi siano idonei alla ricostruzione di quest'ultima "*in modo serio e senza possibilità di equivoci*"(13) Nell'interpretazione del testamento è, dunque, indispensabile osservare, con gli opportuni adattamenti, il principio di ermeneutica di cui all'art. 1362 c.c., coordinando l'elemento letterale e quello logico dell'atto *mortis causa*(14). Ad evitare la nullità di cui all'art. 628, infatti, non è necessaria la determinatezza, ma è sufficiente la determinabilità del beneficiario, e ciò anche in base alla regola per cui deve preferirsi un'interpretazione del negozio giuridico che ne consenta la produzione di un effetto concreto, piuttosto che un'interpretazione insuscettibile d'esecuzione (15).

Il ricorso ad elementi estrinseci, quale *modus operandi* ai fini della esatta interpretazione della volontà del *de cuius*, appare necessario, pertanto, in fattispecie come quella in oggetto, in cui è lo stesso testatore a rimettere la determinazione del beneficiario della sua attribuzione ad un accadimento oggettivo. È questa la classica ipotesi di *relatio* formale consistente, come già illustrato nei precedenti paragrafi (16) nel rinvio, disposto dal testatore, a fatti obiettivi (passati o futuri, conosciuti o conoscibili) "*che esigono una semplice presa di cognizione, vale a dire una semplice attività di accertamento del loro accadere*" (17) .

Talvolta (e tale considerazione potrebbe adattarsi al caso di specie) la *relatio* formale si pone come uno strumento indispensabile al testatore per esprimere la sua volontà. Si pensi al seguente caso: il testatore intende istituire erede il nipote che per primo consegua la laurea in giurisprudenza, ma al momento della redazione del testamento egli è anziano e malato ed i nipoti in tenera età. Appare evidente come l'unico modo per disporre *mortis causa* sia ricorrere alla *relatio*, istituendo erede il nipote che per primo si laurei in giurisprudenza (18).

Possono utilmente citarsi i seguenti casi di *relatio* determinativa che sono stati ritenuti validi dalla giurisprudenza:

- 1) la disposizione in favore delle figlie nubili o, in ipotesi di stretto bisogno, a favore di qualsiasi figlio (19);
- 2) la disposizione in favore dei più prossimi parenti (il cui grado di parentela sia determinato in base alle relative norme di legge) (20);
- 3) La disposizione in favore dei cugini, intendendosi per tali, secondo il linguaggio comune, solo quelli di primo grado (21);
- 4) la disposizione in favore delle opere missionarie (22);
- 5) la disposizione per la realizzazione di una casa di riposo per anziani del Comune, cioè per una categoria di persone genericamente individuate (tale disposizione è stata ricondotta della norma di cui all'articolo 630 I comma c.c. in considerazione dello scopo morale e benefico che ha indotto il testatore a disporre) (23).

#### **4. Conclusioni**

Dallo studio svolto delle concrete disposizioni testamentarie in favore di soggetti non sufficientemente determinati condotto nel precedente paragrafo, emerge con chiarezza la tendenza giurisprudenziale a considerare queste valide quando siano destinate ad una cerchia ristretta di beneficiari i cui criteri di identificazione siano stati forniti dal *de cuius* o siano di facile e pronta intuizione (24). Tale impostazione, come già chiarito nel presente lavoro, è il frutto dell'applicazione del principio del *favor testamenti*. D'altro canto, con particolare riferimento alla disposizione istitutiva di erede "in favore di chi mi curerà", oggetto d'analisi della sentenza in commento, i dubbi interpretativi circa la sua validità (risolti positivamente) dovrebbero ridursi ulteriormente, e ciò senza dover ricorrere al citato principio del *favor testamenti*, né agli illustri precedenti giurisprudenziali di casi similari. Basterebbe, infatti, osservare che lo stesso legislatore ha considerato valida, seppur in un ordine di delazione successivo, la istituzione del sostituto nella sostituzione fedecommissaria di cui all'articolo 692 c.c. La disposizione "in favore di chi mi curerà" pare, a nostro avviso, in nulla differire dalla designazione del sostituto nella sostituzione fedecommissaria nel caso in cui, al momento della confezione del testamento, nessuno si sia ancora preso cura dell'interdetto, occorrendo a tal fine valutare il periodo intercorrente dalla designazione alla morte dell'istituito. Nell'ipotesi prospettata la sostituzione opererà in favore di chi curerà l'interdetto.

Occorre ribadire che tali considerazioni attengono solo alla designazione del soggetto beneficiario, riscontrandosi elementi di comunanza con la fattispecie in commento esclusivamente su tale piano, essendo profondamente diversi, com'è noto, i presupposti, la *ratio* e la natura giuridica della delazione nella sostituzione fedecommissaria.

MARCO FILIPPO GIORGIANNI  
DOMENICA CORONELLA

\* Congiuntamente elaborata, la presente nota è stata redatta per i par. 1 e 2 dall'avv. Marco Filippo Giorgianni e per i par. 3 e 4 dall'avv. Domenica Coronella.

(1) GIU. AZZARITI, *Le successioni e le donazioni, Libro secondo del Codice Civile*, Napoli, 1990, p.518.

(2) In tal senso G. MUSOLINO, *Le disposizioni testamentarie a favore di persona incerta*, in questa *Rivista*, 2005, p. 838.

(3) M. CANNIZZO, *Successioni testamentarie*, Roma, 2004, p. 71.

(4) Vedi ancora MUSOLINO, *op.loc.cit.*

(5) G. MUSOLINO, *op.cit.*, p.839.

(6)A. CICU, *Testamento*, 2<sup>a</sup> ed., Milano, 1951, p. 189 .

(7)A. CICU, *op. loc. cit.* .

(8) Così G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, 2<sup>a</sup> ed., Milano, 2002, p. 405.

(9) Così G. CAPOZZI, *op. cit.*, p.406.



- (10) In tal senso, si vedano: C.GANGI, *La successione testamentaria nel vigente diritto italiano*, vol. I, Milano, 1964, p. 454; G. CARAMAZZA, *Delle successioni*, in *Comm. teorico pratico al cod. civ.*, diretto da De Martino, 1973, p. 230.
- (11) In ossequio al principio del *favor testamenti*, può trattarsi persino di schede nulle o revocate. In tal senso, cfr., per tutti, G. BONILINI, *Legato rimesso all'arbitrio altrui*, in *Fam. Pers. Succ.*, 2008, 12, p. 1008 ss.
- (12) Sul punto la Cassazione è stata concorde sin da tempi non recenti. Cfr. Cass. 8 febbraio 1962 n. 2629 in *Giust. Civ.*, 1962, I, p. 642: "La regola della determinabilità del beneficiario è compatibile con una situazione di fatto delineata dal testatore (ad esempio, la cura che si avrà della sua persona nel tempo intercorrente dalla redazione del testamento alla sua morte) anche nel caso in cui, non essendo in corso alcuna cura al momento della compilazione della scheda testamentaria, il beneficiario non sia noto neppure al testatore. Il ricorso ad elementi estranei alla scheda testamentaria, al fine dell'identificazione dell'onorato, è una pratica da sempre ammessa in giurisprudenza, essendo talvolta questo l'unico modo per conservare un negozio la cui volontà non è più ripetibile dal suo autore". Si veda, in tal senso, il lontano precedente di omonimia tra due pretendenti legatari App. Bologna, 12 maggio 1941, in *Temi emiliani*, 1942, I, 2, p. 12, risolto grazie a presunzioni semplici.
- (13) Cfr., in tal senso, Cass. 19 gennaio 1985 n. 141, in questa *Rivista*, 1985, p. 995; Cass. 24 gennaio 1992 n. 810, in *Giust. Civ. Mass.*, 1992, fasc. 1. In senso più generale, Trib. Lucca 22 luglio 1991, in *Giust. Civ.*, 1991, I, p. 2805, con nota di GIU. AZZARITI, *In tema di nullità testamentarie*.
- (14) Cfr., in tal senso, Cass. 14 gennaio 2010 n. 468, in *Giust. Civ.*, 2011, 2, p. 527. Conformemente Cass. 21 febbraio 2007 n. 4022, in *Giust. Civ. Mass.* 2007, fasc.2.
- (15) Cfr., in tal senso, Cass. 7 luglio 1987 n. 5897, in *Giust. Civ.*, 1987, p. 2478 ss., con nota DI GIU. AZZARITI, *Successione testamentaria ed esigenza di certezza della persona onorata e dell'oggetto della disposizione*.
- (16) Si rinvia alla precedente trattazione per una disamina, sotto il profilo dottrinario, degli istituti della *relatio* formale e sostanziale.
- (17) Così G. BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, Torino, 2006, IV ed., p. 213.
- (18) In tal senso cfr. G. CORAPI, *Le disposizioni testamentarie rimesse all'arbitrio del terzo*, in *Fam. pers. succ.*, 2009, 7, p. 645 ss.
- (19) Cfr. Cass. 2 maggio 1975 n. 1681, in *Rep. Foro it.*, 1975, voce *Successione ereditaria* n. 49.
- (20) Cfr. App. Bologna 12 maggio 1941, cit.
- (21) Cfr. Trib. Venezia 25 luglio 1992, in *Giur. It.*, 1993, I, 2, c. 118, con nota di L. GARDANI CONTURSI LISI, *Un testamento...piccolo piccolo, troppi eredi e un buon giudice*.
- (22) Cfr. Cass. 7 luglio 1987 n. 5897, cit.
- (23) Cfr. Trib. Treviso 27 marzo 1999, in *Corr. Giur.*, 2000, p. 1232.
- (24) Cfr., per una più completa analisi casistica, G. MUSOLINO, *op.cit.*, p. 838 ss.